

REGOLAMENTO (CEE) N. 3776/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1985

relativo alla ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare nel periodo del 1° gennaio al 28 febbraio 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3441/84⁽⁵⁾, il quantitativo fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito fra gli stati membri sulla base dell'anno civile e la ripartizione può essere riveduta in base ai dati concernenti i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli sino al 30 giugno dell'anno in questione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 394, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, fino al 28 febbraio 1986 il regime applicabile agli scambi tra un nuovo stato membro, da un lato, e la Comunità nella sua composizione attuale, dall'altro, è quello applicabile prima dell'adesione ; che occorre pertanto prevedere una ripartizione temporanea tra gli attuali stati membri per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Un sesto del quantitativo fissato nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 1986, come sotto indicato :

(in tonnellate peso netto)

Paesi d'origine Paesi importatori	Cina	Corea	Taiwan	Hong Kong	Spagna	Altri
	Belgio } Lussemburgo }	43	—	7	—	—
Danimarca	140	3	—	—	—	—
Germania	4 227	493	265	72	160	261
Grecia	2	1	20	—	21	3
Francia	2	—	3	—	—	1
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	4	—	—	—
Paesi Bassi	10	3	8	—	—	—
Regno Unito	14	—	29	—	—	—

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 28.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
